

N. 3374

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, PACE e BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1998

Disposizioni volte ad agevolare la definizione
di pendenze tributarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno intende introdurre norme volte ad agevolare la definizione di alcune pendenze tributarie, eliminando il relativo contenzioso e, con esso, i connessi costi per la collettività nazionale e garantendo al medesimo tempo immediate entrate nelle casse dello Stato.

Con tale disegno di legge non si vuole proporre un ennesimo provvedimento di condono, ma solo consentire di riaprire alla definizione situazioni che già erano state rese condonabili a norma della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e per le quali era stata presentata a suo tempo domanda di condono, ai sensi dell'articolo 53 del citato provvedimento.

In una molteplicità di casi tali domande erano decadute per non essere state seguite dal tempestivo versamento delle somme dovute per effetto della liquidazione eseguita dall'ufficio competente.

Al riguardo si ricorda che a norma dell'articolo 53, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stato consentito che le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non era ancora intervenuta pronuncia, non più impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, potessero essere definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della medesima legge, senza applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie non ancora corrisposte.

In particolare (vedasi il comma 2 del citato articolo 53), per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunce e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si era verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione era stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991, ai fini delle imposte sopra indicate, qualora alla data del 30 settembre 1991 non fosse stato ancora notificato avviso di accertamento al contribuente è stato consentito di chiedere che l'imposta fosse liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non poteva comunque, essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato.

A tal fine (vedasi il comma 8 del predetto articolo 53) doveva essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento apposita domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pendeva ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale.

Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comportava la decadenza dal diritto di usufruire della definizione.

Inoltre le somme dovute dovevano essere pagate, a pena di decadenza, entro sessanta

giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. Da tale data decorrevano, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.

Le domande di definizione, ai sensi del comma 11 del predetto articolo, erano irrevocabili ed esplicavano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato.

Come è evidente, la finalità delle norme citate era quella di prevenire il formarsi di contenzioso su tutti gli atti compiuti e registrati entro una certa data.

In concreto, però, può essersi verificato che contribuenti interessati all'applicazione delle disposizioni appena ricordate abbiano presentato la domanda di definizione di cui all'articolo 53, comma 8, ma non abbiano poi pagato nei successivi sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione da parte dell'Ufficio del registro, decadendo dal condono, anche perchè tratti in errore da quanto previsto in ordine alla irrevocabilità delle domande di definizione, di cui al comma 11.

Ad esempio, si tratta del caso in cui:

è stata presentata domanda di definizione ai sensi del comma 2 del citato articolo 53;

non vi è stato tempestivo pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla liquidazione;

successivamente vi è stata notifica di avviso di accertamento e/o di avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio in relazione all'atto per cui era stata presentata domanda di definizione;

pende ancora contenzioso in relazione all'atto per cui era stata presentata domanda di definizione.

A fronte di una situazione della specie l'intervento legislativo proposto con questo disegno di legge va nella direzione di valorizzare le finalità originarie della legge n. 413 del 1998, cioè di ridurre il contenzioso, e punta ad assicurare comunque maggiori entrate allo Stato, senza investire nè compromettere la linea del Governo, dato che non vengono spalancate nuove strade al condono o alle sanatorie, ma viene solo riaperto, con tempi ed effetti ben circoscritti, un precedente tentativo di definizione non andato a buon fine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni volte ad agevolare
la definizione di pendenze tributarie)*

1. Qualora sia stata presentata domanda di definizione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8, secondo periodo, del medesimo articolo 53, il contribuente, in presenza di contenzioso pendente relativo all'atto per il quale era stata presentata domanda di definizione ed avente per oggetto l'avviso di accertamento o l'avviso di liquidazione del tributo, se alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora intervenuta la trattazione della controversia presso la Commissione tributaria regionale, può presentare una nuova domanda di definizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio competente provvede alla liquidazione maggiorando del 50 per cento l'importo precedentemente liquidato. Le somme dovute debbono essere pagate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

3. I giudizi in corso innanzi alle Commissioni tributarie sono sospesi per effetto della presentazione della nuova domanda e si estinguono a seguito del pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione da parte dell'ufficio competente.